



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Largo Chigi, 19
00187 ROMA

CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI “SVILUPPO DI UN
PROGETTO DI RIPOSIZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER LE
PARI OPPORTUNITÀ SUL TERRITORIO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE”

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
(C.F. 80188230587), con sede in Roma, Largo Chigi, n. 19 rappresentato
dall'Avv. Massimo Condemi, Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità

E

la Bain&Company Italy, Inc. con sede legale in Milano, Via Crocefisso, 10 -
20122 (C.F. / P.IVA 09683280151), rappresentata dal Dott. Paolo Mevio in
qualità di Rappresentante legale





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

PREMESSO

- che il Dipartimento per le Pari Opportunità intende accrescere la propria presenza su tutto il territorio italiano incrementando i rapporti con le associazioni del terzo settore impegnate nel sostegno alla parità di genere con riferimento anche alla prevenzione e contrasto verso ogni forma di violenza contro le donne, protezione e tutela dei minori dai crimini sessuali e incremento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- che Dipartimento ha ritenuto di acquisire un servizio teso all'elaborazione di un progetto che fornisca una mappatura delle politiche regionali e dei servizi offerti sul tema delle pari opportunità di genere, inclusa ogni forma di violenza contro le donne e la prospettazione di un modello di articolazione ed integrazione delle diverse reti territoriali già presenti o da sviluppare nelle diverse aree di intervento;
- che il Dipartimento, esistendo i presupposti, ha indetto una procedura in economia, ai sensi dell'art. 53 e ss del DPCM del 9 dicembre 2002, per l'acquisizione del servizio per sviluppo di un progetto per il riposizionamento del Dipartimento per le Pari Opportunità sul territorio, con particolare riferimento alle politiche di pari opportunità di genere, inclusa ogni forma di violenza contro le donne;
- che in data 17 settembre 2010 la Commissione di valutazione, nominata con provvedimento del Capo Dipartimento per le Pari Opportunità, ha provveduto all'apertura delle buste contenenti le offerte delle società invitate per individuare quella economicamente più vantaggiosa e formulare di conseguenza la proposta di aggiudicazione;
- che con verbale del 17 settembre 2010 la Commissione ha proposto l'aggiudicazione del servizio alla Bain&Company Italy, Inc;
- che con provvedimento del Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità del 23 settembre 2010 è stato decretato di aggiudicare alla Bain&Company Italy, Inc il servizio di sviluppo di un progetto di riposizionamento del Dipartimento per le Pari Opportunità sul territorio con particolare riferimento alle politiche di pari opportunità di genere.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

SOCIETÀ FORNITRICE

La Società fornitrice è la Bain&Company Italy, Inc. (C.F. / P.IVA 09683280151) con sede legale in Milano, Via Crocefisso, 10 - 20122, di seguito indicata come "Società".

ART. 2

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

1. dalle clausole del contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente al servizio;
2. dal decreto legislativo n. 303/99 "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59" e dal D.P.C.M. 9 dicembre 2002, concernente l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento alle procedure in economia come regolate dagli articoli 53 e seguenti del citato D.P.C.M.;
3. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
4. dall'offerta tecnica ed economica presentata dalla Società aggiudicataria.

ART. 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è lo sviluppo di un progetto di riposizionamento del Dipartimento per le Pari Opportunità sul territorio con particolare riferimento alle politiche di pari opportunità di genere, come analiticamente descritto nell'offerta.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

ART. 4

DECORRENZA DEL CONTRATTO E DURATA

Il contratto decorre dal giorno successivo alla stipula. Il progetto dovrà essere ultimato entro tre mesi dalla data della stipula.

ART. 5

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio sarà realizzato con le modalità indicate nel Capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica.

La Società si impegna a realizzare il progetto in stretto raccordo con i referenti che saranno successivamente designati dal Dipartimento.

ART. 6

PRODOTTI ATTESI

La Società si impegna a presentare una bozza finale del progetto entro dieci giorni dalla data prevista per la conclusione del progetto, per l'esplicita approvazione da parte del Dipartimento, che si riserva di chiedere integrazioni, modifiche o adeguamenti.

ART. 7

CORRISPETTIVI

L'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio che sarà espletato corrisponderà il prezzo di Euro 110.000,00 (contodiecimila/00) più IVA nella misura di legge.

Il corrispettivo deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 8

CAUZIONE

A garanzia degli impegni contrattuali e della completa e perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, la Società costituisce cauzione mediante polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria di importo pari ad Euro 11.000,00, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto IVA, come previsto al punto 8 del Capitolato d'oneri.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata delle attività e sarà svincolata previa verifica ed accettazione da parte dell'Amministrazione delle attività prestate. In caso di polizza fidejussoria, la firma dell'agente che presta la cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il Dipartimento provvederà allo svincolo di detta polizza al momento del pagamento del saldo.

ART. 9 PAGAMENTI

Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione a saldo dietro presentazione di regolare fattura, successiva alla consegna del progetto definitivo approvato dal Dipartimento.

I pagamenti saranno disposti secondo le norme di legge e regolamento vigenti al momento, entro 60 giorni dalla data di liquidabilità della fattura.

ART. 10 PENALITÀ

L'eventuale erogazione del servizio in modo che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non risulti conforme a quanto indicato nell'offerta presentata, comporterà l'imposizione di una penale di € 500,00=(cinquecento) per ogni violazione e fino ad un massimo di € 5.000,00=(cinquemila).

Oltre tali massimi l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto in danno, ferma restando l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti e la possibilità di far svolgere ad altri la prestazione a spese della Società. Qualsiasi penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione a cui la Società potrà rispondere entro cinque giorni.

Le penalità imposte e le eventuali spese di cui ai commi precedenti saranno conteggiate in diminuzione sul corrispettivo previsto e sulla cauzione versata.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

ART. 11

DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto in alcuna forma dalla Società a terzi, né l'erogazione delle attività potrà essere concessa a terzi in subappalto e/o affidata a soggetti diversi dalla Società stessa in qualsiasi altra forma che comporti la sostituzione di altro soggetto nella diretta esecuzione delle attività.

ART. 12

DIRITTO DI RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione, attesa la natura fiduciaria del presente incarico, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal servizio, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, con un preavviso scritto di dieci giorni senza che alla Società debba essere riconosciuto alcunché oltre i corrispettivi già maturati, che saranno conteggiati in proporzione ai giorni trascorsi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. e salvo il diritto al risarcimento del danno subito, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto senza necessità di costituzione in mora dell'Aggiudicatario in caso di inadempimento anche parziale alle clausole di cui agli articoli 3 (Oggetto del contratto), 8 (Cauzione), 10 (Penalità), 11 (Divieto di cessione e di subappalto), 14 (Riservatezza), 20 (Spese contrattuali).

Il tratto inoltre, si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in caso di cessione d'azienda o di cessione di attività non autorizzata dal Dipartimento o nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento della stessa o vi sia una procedura concorsuale;
- in caso di sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti soggettivi ed oggettivi originariamente posseduti al momento della partecipazione alla gara d'appalto.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

ART. 14

RISERVATEZZA

Tutte le notizie relative all'attività dell'Amministrazione o comunque venute a conoscenza del personale utilizzato dalla Società in relazione all'esecuzione del presente contratto non debbono essere, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte della Società sia di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente contratto. L'obbligo di cui sopra non si applica ai dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché alle idee, metodologie ed esperienze tecniche che la Società sviluppa in esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Società è tenuta a far assoggettare il personale utilizzato in relazione all'esecuzione del presente contratto ai controlli che l'Amministrazione dovesse decidere, ed è inoltre tenuta a far osservare allo stesso le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'Amministrazione, ivi compresa l'eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto.

L'Amministrazione si impegna ad utilizzare tali dati solo ed esclusivamente ai fini del presente contratto nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il personale utilizzato dalla Società, per quanto previsto dal presente contratto, osserverà ogni disposizione comunicata dall'Amministrazione.

ART. 15

PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DELL'AFFIDAMENTO

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati originali prodotti, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Società o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del Dipartimento. Esso potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Detti diritti, ai sensi della legge n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", così come modificata ed integrata dalla legge 248/2000, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

ART. 16

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE UNICO PROGETTO (CUP)

La società assume, pena nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La società dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. I bonifici bancari o postali dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al servizio di cui al presente contratto. Il CUP verrà richiesto dalla stazione appaltante e tempestivamente comunicato alla Società.

La Società dovrà comunicare al Dipartimento gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, in caso di apertura di nuovo conto ovvero entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto in caso di conto già acceso. Entro lo stesso termine dovrà, altresì, indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il presente contratto si intenderà, altresì, automaticamente ed espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 co. 8 Legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010).

ART. 17

REGOLE GENERALI E INADEMPIMENTI

Qualora, per intervenute cause non imputabili alla volontà delle parti, l'esecuzione del contratto diventi impossibile, alla Società è riconosciuto il diritto ai corrispettivi maturati, calcolati secondo le modalità specificate all'art.12.

Ove la Società non adempia ad una qualunque obbligazione assunta mediante il presente contratto, il Dipartimento potrà intimare l'adempimento mediante una comunicazione scritta circostanziata.

Qualora la Società non adempia nel termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, il contratto si intenderà risolto di diritto e si applicheranno le disposizioni del successivo punto.

Nel caso di inadempimento la Società restituirà all'Amministrazione le somme eventualmente già corrisposte a titolo di pagamento, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni e all'esecuzione in





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

danno del contratto.

Salvo quanto altrimenti disposto nel contratto, lo stesso può essere modificato solo in forma scritta, previo accordo tra le parti, da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza.

Il contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società per quanto riguarda le attività oggetto della presente e prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle attività oggetto del contratto.

ART. 18 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La Società riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia del Dipartimento che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

La Società si impegna ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 19 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Dipartimento e la Società in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, Foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

La Società assume a suo carico tutte le spese relative al presente atto, escluse quelle che per legge dovranno far carico all'Amministrazione.

A tal fine la Società dichiara, a tutti gli effetti di legge, che la fornitura di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che la Società è tenuta a versare ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

L'ordinativo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso), ai sensi dell'art. 5 del DPR del 26.4.1986, n. 131.

Letto il presente contratto, le parti contraenti lo dichiarano conforme alle loro volontà.

PER LA SOCIETÀ

BAIN & COMPANY ITALY, INC.

Roberto Penco

PER IL DIPARTIMENTO

PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Roberto Penco

Data 04 OTT. 2010

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti espressamente accettano le clausole contrattuali di cui agli articoli **5** "Modalità di espletamento", **6** "Prodotti attesi", **9** "Pagamenti", **10** "Penalità", **11** "Divieto di cessione e subappalto", **12** "Recesso unilaterale", **13** "Clausola risolutiva espressa", **14** "Riservatezza", **15** "Proprietà delle risultanze dell'affidamento", **16** "Tracciabilità dei flussi finanziarie e codice unico di progetto (CUP)", **17** "Regole generali e inadempimenti" **18** "Obblighi della Società nei confronti del personale dipendente", **19** "Controversie".

PER LA SOCIETÀ

BAIN & COMPANY ITALY, INC.

Roberto Penco

PER IL DIPARTIMENTO

PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Roberto Penco

Data 04 OTT. 2010

